

Pubblicato il 15/03/2023

**N. 00848/2023 REG.PROV.COLL.**

**N. 01776/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Toto S.p.A. Costruzioni Generali, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Barone, Maria Alessandra Sandulli e Guglielmo Aldo Giuffrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Barone in Catania, Via Vincenzo Giuffrida 23; Commissario Straordinario per la “Linea Palermo - Trapani via Milo” e la “Realizzazione Asse Palermo - Catania – Messina”, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero

dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

*nei confronti*

Webuild Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

degli atti indicati nel ricorso introduttivo, nel ricorso incidentale e nei motivi aggiunti;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno;

Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il dott. Daniele Burzichelli;

Il raggruppamento ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato: a) il provvedimento di aggiudicazione della gara indetta da Rete Ferroviaria Italiana per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo - Catania, tratta Nuova Enna - Dittaino (Lotto 4B); b) la nota RFI\_DAC\A0011\P\2022\0004619 in data 20 ottobre 2022 con cui il provvedimento è stato comunicato; c) l'operato della commissione giudicatrice, con particolare riguardo alla "relazione conclusiva dei lavori... in riferimento alla valutazione delle offerte tecniche" del 13 ottobre 2022; d) gli atti e i verbali della procedura, con particolare riferimento al verbale "busta economica" del 19 ottobre 2022 e al verbale "buste offerte tecniche" dell'1 agosto 2022, nella parte in cui la commissione non ha disposto l'esclusione del costituendo Consorzio controinteressato dalla procedura.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il raggruppamento ricorrente si è collocato al secondo posto della graduatoria, dietro il Consorzio controinteressato, il quale, in relazione al sub-criterio 2.2 (Gallerie GN04 - GN05), ha proposto uno “scavo meccanizzato mediante l’uso di TBM di tipo EPB quale tecnologia costruttiva migliorativa”; b) tale soluzione contrasta con la previsione di cui al menzionato sub-criterio 2.2, il quale ammetteva unicamente “proposte tecniche migliorative per lo scavo tradizionale”, nonché con le cosiddette “avvertenze offerta tecnica”, che sanzionavano con l’esclusione le offerte che prevedessero “varianti al progetto posto a base di gara” e che eccedessero “i limiti o” fossero “in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in violazione del divieto di varianti”; c) in relazione al medesimo sub-criterio il Consorzio controinteressato ha proposto una ulteriore variante, consistente nell’adozione, anche per il cunicolo GN05, della sezione del bypass carrabile prevista per la galleria di linea Sicani, variando il diametro in intradosso dai 3,50 metri previsti nel progetto definitivo a circa 6,00 metri; d) inoltre, con riferimento al cunicolo GN05 e alla finestra GN06, il Consorzio ha offerto una variazione in aumento dei campi d’avanzamento per entrambe le opere sino a 12,00 metri, rispetto ai 6-8,00 metri considerati nel progetto base di gara, nonché una variazione in aumento delle distanze fronte-getto arco rovescio e fronte-getto calotta rispetto ai valori massimi considerati nel progetto medesimo; e) le soluzioni tecniche proposte sono peggiorative, poiché la prima comporta un aumento dei campi di avanzamento e un maggior rischio di elevate deformazioni, attesa, altresì, la riduzione degli interventi di consolidamento previsti nel progetto di gara, mentre la seconda comporta l’aumento delle distanze fronte-getto sia dell’arco rovescio che della calotta, con conseguente aumento del rischio di deformazione del cavo; f) l’allegato disciplinare prevedeva, come già è stato indicato, l’inammissibilità delle offerte che eccedessero il limite o fossero in contrasto con le

condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in violazione del divieto di variante, e che prevedessero soluzioni tecniche e prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara, oppure fossero incompatibili con quest'ultima; g) a seguito di accesso agli atti, la ricorrente ha potuto appurare che la proposta migliorativa consistente nell'utilizzo di TBM riguarda la galleria di linea in tutta la sua estensione e non solo le zone ad alta copertura, come previsto dalla legge di gara, la quale contemplava la possibilità di formulare proposte migliorative nell'ambito della sezione di progetto solo per le zone di alte coperture e non per la totalità di estensione della galleria; h) il Consorzio ha anche presentato una variazione di progetto per le WBS GI05 e GI06, la quale, oltre a contravvenire al divieto di varianti, non è compresa nelle parti d'opera (WBS) oggetto di possibili proposte migliorative; i) nello specifico, il Consorzio ha modificato gli imbocchi sia lato Palermo (ingresso TBM - WBS GI05), sia lato Catania (uscita TBM - WBS GI06), prevedendo la realizzazione di un consolidamento in pali plastici a tergo della paratia frontale e l'eliminazione dei tiranti della paratia frontale all'interno della sagoma della galleria.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il Consorzio controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, poiché il bando di gara non ammetteva la possibilità di varianti ai sensi dell'art. 95, comma 14, lettere a e b, del decreto legislativo n. 50/2016; b) la disciplina di gara consentiva la presentazione di proposte tecniche migliorative in relazione alle opere civili, alle gallerie, ai viadotti, ai criteri ambientali minimi in relazione alle stazioni di Nuova Enna e Dittaino e alla cantierizzazione; c) con particolare riferimento alle gallerie, erano ammesse proposte tecniche migliorative con esclusivo riferimento allo scavo in tradizionale all'interno delle formazioni afferenti le Argille Varicolori Inferiori e il Flysch Numidico nella galleria Dittaino (e relative uscite-accessi di emergenza) alle alte coperture, con la precisazione che le soluzioni non potevano modificare le

caratteristiche geometriche funzionali delle sezioni di intradosso e le prestazioni funzionali delle opere in sotterraneo presentate nel progetto definitivo posto a base di gara e non dovevano richiedere nuovi procedimenti autorizzativi, come ribadito e ulteriormente specificato nel documento “contenuto offerta tecnica e criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche”, nonché nella sezione “avvertenze offerta tecnica”; d) la proposta dello scavo meccanizzato di cui si è detto confligge con la previsione di cui al sub-criterio 2.2, il quale ammetteva unicamente proposte tecniche migliorative per lo scavo tradizionale, nonché con le cosiddette “avvertenze offerta tecnica”; e) non a caso il Consorzio è stato escluso dalla procedura per l’affidamento del lotto 5 proprio per aver proposto lo scavo meccanizzato, laddove la legge di gara ammetteva unicamente proposte tecniche migliorative per lo scavo tradizionale; e) la scelta tra il metodo tradizionale e il metodo meccanizzato in TBM determina notevoli ripercussioni sulla progettazione e la realizzazione dell’opera, sia per le autorizzazioni necessarie allo scavo, sia per il diverso impatto del metodo prescelto in fase di cantiere, oltre che dal punto di vista ambientale; f) la variante proposta non può che condurre all’esclusione del Consorzio, perché essa inquina fatalmente altri profili oggetto di valutazione, come la proposta di azione dei tempi esecutivi e le migliorie tecnico-organizzative relative alla caratterizzazione; g) il Consorzio, invero, ha proposto uno sconto temporale pari a 261 giorni, giustificati esclusivamente con l’applicazione dello scavo meccanizzato, il quale comporta una completa riprogettazione delle opere caratteristiche, rendendo non comparabile l’offerta con quella degli altri concorrenti, i quali si sono, invece, attenuti al divieto di presentare varianti; h) inoltre, la proposta di utilizzo di TBM è stata estesa per tutta la lunghezza della galleria di linea e non solo per le zone ad alta copertura, come richiesto dalla disciplina di gara; i) il Consorzio ha anche presentato una variazione di progetto per le WBS GI05 e GI06, sebbene non fosse contemplata la possibilità di formulare proposte migliorative; l) sono state proposte ulteriori soluzioni - non

consentite - in relazione alle gallerie GN04-GN05, le quali consistono, in realtà, in soluzioni tecniche peggiorative, determinando un'alterazione delle prestazioni di sicurezza e di stabilità dell'opera, oltre a non essere state tali proposte formulate in base ad adeguati elementi di indagine e ad un appropriato studio in ordine alla loro fattibilità.

Le Amministrazioni Statali si sono costituite in giudizio, eccependo il loro difetto di legittimazione passiva.

RFI - Rete Ferroviaria Italiana, dopo aver ricostruito in dettaglio l'iter procedimentale, ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) il ricorso è inammissibile, in quanto la ricorrente censura una valutazione relativa all'ammissibilità delle offerte, la quale costituisce espressione del potere discrezionale della stazione appaltante e che non può essere soggetta a sindacato in sede giurisdizionale se non nel caso di obiettiva irragionevolezza; b) in punto di merito, deve osservarsi che nella disciplina di gara non vi era alcuna esplicita previsione che ammettesse unicamente lo scavo con metodo tradizionale, in quanto l'espressione "proposte tecniche migliorative per lo scavo in tradizionale" si trova all'interno della descrizione del sub-criterio 2.2 e fa riferimento alla scelta progettuale di base - che prevede per tale galleria lo scavo con metodo tradizionale - senza potersi ritenere che tale tecnica precluda la proposizione di soluzioni migliorative, come quella con scavo meccanizzato mediante l'uso di TBM di tipo EPB; c) la legge di gara, consentendo espressamente soluzioni tecniche migliorative idonee a mitigare il rischio di elevate deformazioni in fase di scavo, ammetteva metodologie e tecnologie costruttive migliorative rispetto a quelle adottate nel progetto a base di gara, anche in relazione alle modalità di scavo della galleria in tradizionale; d) la giurisprudenza riconosce l'ammissibilità di proposte migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera che non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, ovvero configurino un progetto incompatibile con le linee progettuali fondamentali; e) deve aggiungersi che, come

affermato dalla giurisprudenza, l'eventuale inammissibilità di una proposta migliorativa non può determinare l'esclusione del concorrente, ma unicamente la preclusione per la stazione appaltante di prendere in considerazione tale proposta ai fini dell'incremento di punteggio; f) deve anche precisarsi che il progetto a base di gara già prevedeva l'utilizzo dello scavo meccanizzato per buona parte delle lavorazioni, risultando non conferente il richiamo di parte ricorrente alla procedura relativa al lotto 5, per il quale non è stato previsto alcuno scavo meccanizzato; g) occorre, altresì, considerare le caratteristiche "stringenti" degli ammassi rocciosi interessati dallo scavo della galleria Dittaino, che possono determinare elevati fenomeni deformativi del fronte e del capo della galleria medesima durante lo scavo; h) tale circostanza ha indotto la stazione appaltante a richiedere proposte migliorative volte ad esplicitare la gestione della mitigazione del rischio di elevate deformazioni in fase di scavo nell'ambito delle sezioni previste dal progetto a base di gara; i) lo scavo meccanizzato costituisce, quindi, una proposta migliorativa che consente di mitigare, se non di risolvere, molti dei problemi di cedimento derivanti dall'utilizzo dello scavo tradizionale, con impatto positivo sulla sicurezza dei lavoratori e sulla tempistica dei lavori; l) neppure può condividersi il rilievo secondo cui le proposte migliorative avrebbero dovuto essere limitate alla parte centrale della galleria, posto che la stazione appaltante ha espressamente richiesto indagini geotecniche al fine di arricchire il numero di dati sulle caratteristiche meccaniche delle formazioni in oggetto soprattutto nelle condizioni di alta copertura; m) il Consorzio controinteressato ha, poi, proposto per il cunicolo la sostituzione della sezione con diametro di intradosso di 3,50 metri, prevista dal progetto a base di gara, con quella con diametro di intradosso di 6,00 metri, prevista dallo stesso progetto per la galleria Sicani; n) tale sostituzione garantisce il mantenimento dei requisiti funzionali e prestazionali, che l'allegato 4 riferisce espressamente al progetto definitivo posto a base di gara complessivamente inteso e non a quanto previsto in

relazione al singolo sub-criterio; o) per quanto concerne l'aumento delle distanze di fronte-getto arco rovescio e fronte-getto calotta rispetto ai valori massimi considerati dal progetto a base di gara, per determinare l'inammissibilità dell'offerta la soluzione proposta avrebbe dovuto risultare peggiorativa nel suo complesso e non solo in una parte marginale; p) non risponde al vero, inoltre che la modifica non sia supportata da alcun elemento di indagine, dovendosi anche aggiungere che anche la soluzione migliorativa proposta dal raggruppamento ricorrente contempla modifiche che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbero dovuto condurre alla sua esclusione; q) non risponde al vero che mancherebbe qualunque studio circa la fattibilità di operare l'allungamento dei campi di scavo in regime di sicurezza, dovendo considerarsi il contributo determinato dall'impiego di centine semiautomatiche in luogo di quelle tradizionali.

Il Consorzio ricorrente ha anche proposto ricorso incidentale, contestando l'ammissione del raggruppamento ricorrente alla procedura in esame.

Il contenuto dei motivi di gravame di cui al ricorso incidentale può sintetizzarsi come segue: a) nella dichiarazione congiunta sottoscritta dai membri del raggruppamento non sono indicate le parti del servizio assunte da ciascun componente, né la configurazione con la quale il raggruppamento intendeva strutturarsi in caso di aggiudicazione; b) il disciplinare stabiliva che il progettista fosse in possesso dei requisiti di progettazione ivi indicati, prevedendo anche specifiche modalità di possesso dei requisiti per il caso di riunione temporanea di progettisti; c) in particolare, il requisito relativo ai servizi analoghi doveva essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti in qualsivoglia misura in caso di raggruppamento orizzontale e da ciascun componente in relazione alle prestazioni da eseguire in caso di raggruppamento verticale; d) per i servizi di punta, in caso di raggruppamento orizzontale il requisito poteva essere apportato da un solo soggetto del raggruppamento formato da due diversi componenti, mentre in caso di



raggruppamento verticale doveva sussistere in capo al singolo componente che avesse assunto una determinata categoria di servizi (e che doveva aver svolto due servizi in relazione alle prestazioni da eseguire); e) il raggruppamento ricorrente ha ommesso di indicare la ripartizione delle prestazioni al proprio interno, nonché la configurazione che esso intendeva assumere in caso di aggiudicazione; f) le omissioni che sono state indicate non potevano essere sanate mediante soccorso istruttorio, venendo in rilievo una carenza relativa ad un elemento essenziale dell'offerta; g) al riguardo non può valere l'eventuale richiamo al chiarimento n. 3 reso dal responsabile unico del procedimento, il quale, ad ogni buon conto, è stato tuzioristicamente impugnato; h) la mandataria del raggruppamento ha fatto ricorso ad un duplice avvalimento, il primo dei quali, con la società Technoscavi, è stato qualificato come "operativo"; i) risulta, tuttavia, che l'impresa ausiliaria ha presentato al Tribunale di Chieti domanda di concordato preventivo in data 15 aprile 2019, il quale è stato omologato in data 26 novembre 2020 ed è attualmente in fase di esecuzione; j) la società non risulta avere acquisito, in relazione alla partecipazione alla presente procedura, la prescritta autorizzazione da parte del Tribunale Fallimentare, né la segnalazione del professionista attestante la capacità dell'impresa di eseguire il contratto e la compatibilità di quest'ultimo in relazione all'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal concordato; l) tale documentazione, ogni buon conto, non è stata prodotta in sede di gara; m) in relazione al sub-criterio 2.2 il raggruppamento ricorrente ha proposto una soluzione progettuale che prevede la modifica della sezione di scavo C2p\*N per la galleria di linea Dittaino e per la finestra costruttiva GN06, con un solo scavo di 10,00 centimetri esteso a tutta la sezione, precisando che la proposta avrebbe potuto essere estesa alle altre sezioni di scavo e, in particolare, alla sezione C2p, che, unitamente alla sezione C2p\*, copre quasi l'intero sviluppo delle gallerie; n) l'incremento di scavo che ne consegue è pari a 10.453 metri cubi, sicché la proposta migliorativa eccede sotto molteplici profili i

limiti previsti dall'allegato 4, in quanto: - modifica inammissibilmente la sezione di scavo della galleria; - modifica in maniera significativa il volume dello scavo e il piano di utilizzo delle terre accluso al progetto definitivo a base di gara, imponendo l'esperimento di un non consentito nuovo processo autorizzatorio; - riveste carattere peggiorativo rispetto alla soluzione a base di gara, quanto meno sotto il profilo ambientale e di cantierizzazione; - introduce una modifica progettuale, in relazione alla finestra costruttiva, estranea al sub-criterio 2.2, nonché ad ogni altro sub-criterio di valutazione previsto dall'allegato 4.

Con memoria in data 10 gennaio 2023 il raggruppamento ricorrente ha ribadito è ulteriormente precisato le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie, osservando, in particolare, quanto segue in relazione al ricorso incidentale: a) il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante ai fini della presentazione della domanda di partecipazione non richiedeva l'indicazione della tipologia di raggruppamento, né la suddivisione delle quote di partecipazione di esecuzione dei servizi assunti da ciascun componente del raggruppamento; b) è stato formulato apposito quesito alla stazione appaltante, la quale ha confermato che non era necessaria l'indicazione delle quote di partecipazione, ma unicamente l'impegno di uniformarsi alla disciplina vigente e l'indicazione del componente al quale sarebbe stato conferito il mandato speciale con rappresentanza; c) va ulteriormente precisato che la capogruppo possiede tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di gara, come si evince dalla lettura del documento unico di gara europeo; d) in assenza di diversa indicazione, deve ritenersi che il raggruppamento sia di tipo orizzontale; e) in ogni caso, la stazione appaltante mai avrebbe potuto decretare l'esclusione del raggruppamento dalla procedura, potendo al più disporre l'estromissione delle mandanti; f) il concorrente e il "progettista indicato" sono soggetti distinti, sicché l'ipotetica esclusione del progettista non può determinare l'estromissione del concorrente, essendo sempre possibile la sostituzione dei soggetti privi dei requisiti

richiesti; g) per l'appalto di servizi non vige ex se il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza; h) poiché il "progettista indicato" va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo, esso non rientra nella figura del concorrente, né tanto meno in quella dell'operatore economico, sicché non gravano su di esso gli stessi oneri che incombono sul raggruppamento, ribadendosi, ad ogni buon conto, che tutti i requisiti speciali di progettazione erano posseduti in misura totalitaria dalla mandataria; i) la società Technoscavi ha conseguito l'autorizzazione del giudice delegato del Tribunale di Chieti e tale provvedimento è stato espressamente richiamato nel contratto di avvalimento, non potendo sostenersi che la mancata allegazione della relativa documentazione comporti l'esclusione dalla procedura, venendo in rilievo una mera irregolarità, sanabile in sede di soccorso istruttorio; l) in ordine alla presunta modifica della sezione di scavo della galleria, la proposta del raggruppamento è assolutamente in linea con il sub-criterio 2.2, proponendo una soluzione che non modifica le caratteristiche geometriche funzionali delle sezioni di intradosso; m) la legge di gara, invero, sanciva l'immodificabilità delle sezioni di intradosso e non delle sezioni di scavo; n) con riferimento alla presunta modifica dei profili di scavo, il Consorzio controinteressato riporta quantità non corrette, atteso che l'incremento è pari a soli 5.987 metri cubi; o) ad ogni modo, gli extra-scavi sono irrilevanti in relazione alla totalità dei volumi (1.190.545 m<sup>3</sup>) e in nessun caso dovrà essere esperito un nuovo procedimento autorizzativo; p) la proposta non presenta, poi, carattere peggiorativo; q) quanto all'introduzione di una modifica progettuale in relazione alla finestra costruttiva, è sufficiente osservare che la finestra costruttiva GN06 era espressamente prevista dalla sub-criterio 2.2.

Con memoria in data 13 gennaio 2023 il Consorzio controinteressato ha ribadito e precisato le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie.

Con memoria in data 14 gennaio 2023 RFI ha ribadito la richiesta di rigetto del ricorso introduttivo e ha chiesto, altresì, il rigetto del ricorso incidentale.

Mediante motivi aggiunti il raggruppamento ricorrente in via principale ha impugnato gli atti successivi, con i quali è stata disposta, in particolare, la definitiva efficacia dell'aggiudicazione, richiamando le censure già sollevate in seno al ricorso introduttivo.

Con memoria in data 24 gennaio 2023 RFI ha ribadito e precisato le proprie conclusioni.

In vista dell'udienza di merito sono state depositate memorie in data 6 febbraio 2023 (ricorrente in via principale), 7 febbraio 2023 (ricorrente in via incidentale) e 7 marzo 2023 (ricorrente in via principale).

Con tali atti le parti hanno ribadito e ulteriormente illustrato le rispettive difese, anche alla luce delle deduzioni avversarie.

Il Collegio ritiene necessario disporre verifica ai sensi dell'art. 66 c.p.a., poiché occorre accertare i profili di natura tecnica di cui si dà conto nel seguito.

Si precisa che i quesiti cui l'organo verificatore deve fornire risposta sono indicati in corsivo.

1) Come previsto dal punto 2.2 (“Gallerie - GN04 - GN05) del documento denominato “Contenuto offerta tecnica e criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche”: a) erano ammesse “proposte tecniche migliorative per lo scavo in tradizionale all'interno delle formazioni afferenti le Argille Varicolori Inferiori ed il Flysch Numidico nella galleria Dittaino (e relative uscite/accessi di emergenza) alle alte coperture”; b) “le soluzioni di cui al criterio non” potevano “modificare le caratteristiche geometriche e funzionali delle sezioni di intradosso e i requisiti prestazionali e funzionali delle opere in sotterraneo presentati nel progetto definitivo posto a base di gara (larghezza marciapiedi, attrezzabilità interna, ecc.) e non” dovevano “richiedere nuovi processi autorizzativi”; c) sarebbero state “valutate

positivamente proposte migliorative volte ad efficientare la gestione e la mitigazione del rischio di elevate deformazioni in fase di scavo, nell'ambito delle sezioni previste nel progetto a base gara"; d) ciò in base ai seguenti criteri: - indagini geotecniche, da sviluppare in sede di progettazione esecutiva, al fine di arricchire il numero di dati sulle caratteristiche meccaniche (resistenza al taglio e deformabilità) delle formazioni in oggetto soprattutto nelle condizioni di alta copertura: - metodologie e tecnologie costruttive migliorative per la gestione ed il controllo dei fenomeni deformativi in fase di scavo, tali da garantire continuità nell'avanzamento e rispetto delle prestazioni degli elementi strutturali provvisori e definitivi; e) i criteri appena indicati si riferivano, come riportato nell'elaborato "Elenco WBS", "sia alla Galleria Dittaino (WBS GN04) che alle uscite/accessi di emergenza (WBS GN05 Uscita/accesso pedonale Dittaino con innesto alla pk 10+950 e WBS GN06 Finestra costruttiva ed uscita/accesso pedonale Dittaino con innesto alla pk 11+950).

*Sul punto occorre accertare: a) se la previsione dello scavo in tradizionale di cui al menzionato punto 2.2 sia stata giustificata e imposta dalle caratteristiche geofisiche dei luoghi e lo scavo meccanizzato risulti perciò incompatibile con la metodologia tradizionale per ragioni ambientali, di sicurezza o di altra natura, non potendo, quindi, considerarsi lo scavo meccanizzato quale proposta migliorativa, ma piuttosto come vera e propria variante; b) quali siano in linea di massima i benefici che derivano all'impresa dall'utilizzo dello scavo meccanizzato in termini di riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori, di riduzione della manodopera o sotto altri rilevanti profili rispetto allo scavo in tradizionale; c) cosa si intenda esattamente con l'espressione "alte coperture" e quali siano le ragioni di natura tecnica che abbiano indotto la stazione appaltante a prevedere "proposte tecniche migliorative per lo scavo in tradizionale all'interno delle formazioni afferenti le Argille Varicolori Inferiori ed il Flysch Numidico nella galleria Dittaino (e relative uscite/ accessi di emergenza)" solo "alle alte coperture".*

2) La parte ricorrente ha anche osservato che: a) il Consorzio controinteressato ha previsto una modifica degli imbocchi sia lato Palermo (ingresso TBM - WBI05) che

lato Catania (uscita TBM – WBSGI06) prevedendo la realizzazione di un consolidamento in pali plastici a tergo della paratia frontale e l'eliminazione dei tiranti della paratia frontale all'interno della sagoma della galleria; b) sono state prospettate dal Consorzio ulteriori soluzioni, consistenti: - nell'adozione anche per il cunicolo GN05 della sezione tipo del by-pass carrabile previsto dal progetto a base di gara per la galleria di linea Sicani, con diametro di intradosso di circa 6,00 m; - nell'aumento dei campi di avanzamento per entrambe le opere sino a 12,00 metri rispetto ai 6/8,00 metri contemplati nel progetto a base di gara, mantenendo le lunghezze di sovrapposizione degli interventi di consolidamento; - nell'aumento delle distanze fronte-getto arco rovescio e fronte-getto calotta rispetto ai valori massimi considerati nel progetto a base di gara; - nell'utilizzi di centine semi-automatiche in relazione alla maggiore velocità di installazione del profilato e del relativo puntone.

*Sul punto occorre accertare quanto segue: a) se l'adozione anche per il cunicolo GN05 della sezione del by-pass carrabile costituisca una modifica sostanziale dell'intervento, qualificabile in termini tecnici come vera e propria variante, ovvero possa considerarsi una mera soluzione progettuale migliorativa; b) se l'aumento dei campi di avanzamento costituisca una modifica sostanziale dell'intervento, qualificabile in termini tecnici come vera e propria variante, ovvero possa considerarsi una mera soluzione progettuale migliorativa; c) se le soluzioni indicative determinino, come assume la ricorrente, una alterazione peggiorativa delle prestazioni di sicurezza e stabilità dell'opera.*

3) In sede di ricorso incidentale il Consorzio controinteressato ha osservato che il raggruppamento ricorrente ha proposto una soluzione progettuale che prevede la modifica della sezione di scavo C2p\*N per la galleria di linea Dittaino e per la finestra costruttiva GN06, con un solo scavo di 10,00 centimetri esteso a tutta la sezione, precisando che la proposta avrebbe potuto essere estesa alle altre sezioni di scavo e, in particolare, alla sezione C2p, che, unitamente alla sezione C2p\*, copre quasi l'intero sviluppo delle gallerie.

*Sul punto occorre accertare: a) quale sia l'incremento di scavo in metri cubi che consegue all'adozione di tale soluzione, in assoluto e rispetto al volume complessivo dello scavo; b) quale sia l'incidenza di tale soluzione rispetto al piano di utilizzo delle terre accluso al progetto definitivo a base di gara; c) se la soluzione proposta modifichi sostanzialmente la sezione di scavo della galleria o introduca una modifica progettuale in relazione alla finestra costruttiva, dovendo, quindi, considerarsi, da un punto di vista tecnico, come una variante progettuale sostanziale; d) se la soluzione proposta possa ritenersi peggiorativa sotto il profilo ambientale e della cantierizzazione.*

Alla verifica provvederà il Responsabile del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica (LM-23) dell'Università degli Studi di Catania, il quale è sin da ora autorizzato a delegare l'incarico ad uno o più docenti di tale Corso di Laurea che siano in possesso delle necessarie competenze per fornire risposta ai quesiti che sono stati formulati.

L'organo verificatore, previa eventuale ricognizione dei luoghi (qualora ciò risulti effettivamente necessario) ed eventuale acquisizione della documentazione utile allo scopo dalle parti in causa, espletterà il mandato conferito nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Entro il successivo termine di giorni quindici dovrà essere depositata la relazione conclusiva, che terrà conto delle osservazioni rese delle parti.

L'organo verificatore dovrà effettuare gli accertamenti che sono stati indicati nel rispetto del contraddittorio delle parti, alle quali egli dovrà dare notizia, con qualunque mezzo all'uopo idoneo, almeno cinque giorni prima, del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni.

L'Amministrazione intimata provvederà a consegnare al verificatore copia di tutti gli atti e i documenti comunque utili all'espletamento della verifica.

Unitamente alla relazione, il verificatore depositerà la propria nota spese relativa ai costi sostenuti ed ai compensi spettanti.

Ai sensi dell'art. 66, comma 3 c.p.a., viene disposto un anticipo di € 1.000,00 sul compenso del verificatore, provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente. Per la prosecuzione del giudizio viene fissata l'udienza di merito del 6 luglio 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda): 1) dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione; 2) rinvia la causa all'udienza di merito del 6 luglio 2023.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Salvatore Accolla, Referendario

Emanuele Caminiti, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Daniele Burzichelli**

IL SEGRETARIO